

**PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULL'UTILIZZAZIONE
DELL'AEROPORTO DI RIMINI-SAN MARINO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti), animati dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione dell'aeroporto internazionale di Rimini, tenendo in considerazione le disposizioni dell'Accordo in materia tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana stipulato in San Marino l'11 giugno 1990, convengono quanto segue:

Articolo 1

E' garantita l'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini-San Marino da parte di tutti i vettori aerei degli Stati riconosciuti dal Governo della Repubblica di San Marino e da quello della Repubblica Italiana, per il trasporto di passeggeri e merci, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.

Articolo 2

Gli aeromobili civili battenti bandiera sammarinese potranno utilizzare l'aeroporto di Rimini-San Marino come base di armamento nel rispetto delle disposizioni internazionalmente riconosciute per la sosta degli aeromobili negli aeroporti, nonchè nelle zone destinate alle operazioni commerciali e in quella destinata allo stazionamento degli aeromobili in riparazione, in costruzione o in disarmo.

Gli aeroplani e gli equipaggi sammarinesi, durante l'attività nell'aeroporto, devono inoltre osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza dell'aeroporto emanate dalle Autorità aeronautiche italiane.

Articolo 3

La parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalità doganali, nel rispetto delle normative vigenti, per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per la Repubblica di San Marino.

Articolo 4

L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Italiana, previa intese, facilita la messa a disposizione pluriennale, nel limite massimo consentito dalla legislazione italiana vigente, nell'ambito del sedime aeroportuale, di spazio per aerostazione passeggeri e scalo merci nonchè di aree di parcheggio degli aeromobili, sia coperte che scoperte, di

grandezza sufficiente e dietro la corresponsione di un canone.

La Repubblica di San Marino avrà il diritto di applicare, per la parte di sua competenza, le tariffe relative alle operazioni aeroportuali dell'imbarco, sbarco, depositi, trasbordo e movimento dei passeggeri e delle merci, nonché ai diritti di atterraggio e decollo oltre che alle tasse di imbarco e sbarco passeggeri.

Articolo 5

Tenendo conto della particolare ubicazione dell'aeroporto e delle esigenze primarie dell'Aeronautica Militare, particolari limitazioni potranno essere adottate con riguardo all'attività commerciale di paesi non aderenti all'Unione Europea, alla NATO e/o Nazioni che abbiano motivi anche temporanei di ostilità nei confronti della Repubblica Italiana. Vincolante è in tal senso l'autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo italiano che potrà essere negato nei casi di cui sopra.

Articolo 6

Le autorità aeronautiche italo-sammarinesi, nello spirito dell'Accordo dell'11 giugno 1990, si consulteranno con modalità periodiche al fine di assicurare l'applicazione delle norme del presente Protocollo.

Articolo 7

Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica di San Marino e dalla Repubblica Italiana.

Articolo 8

Il Governo della Repubblica di San Marino parteciperà alle spese per la realizzazione delle opere necessarie e al potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, nonché alla gestione dell'aeroporto di Rimini-San Marino.

Articolo 9

La validità del Protocollo è subordinata alla vigenza dell'Accordo in materia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia stipulato in San Marino l'11 giugno 1990. In ogni caso il presente Protocollo è valido per un periodo di quaranta anni, viene prorogato automaticamente di dieci anni in dieci anni, sempre che una delle Parti contraenti non ne notifichi la denuncia sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

Articolo 10

Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 31 Marzo 2000, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo della
Repubblica italiana

